

Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli Tel. (081) 5537216

> e-mail: <u>segreteria.campania@lnd.it</u> Sito Internet: <u>campania.lnd.it</u>



Stagione Sportiva 2023/2024

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE Comunicato Ufficiale N.14/TFT del 30/11/2023

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale nella riunione tenutasi in Napoli il giorno 27/11/2023 ha adottato le seguenti:

DELIBERA

Fasc.188

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. G. DeVincentiis; Avv. G. Schiappa: Avv. A.M. Ziccardi; Avv. M. Lojacono.

Prot.11804/38 pfi23-24/PM/ag (Campionato Seconda Categoria)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

- 1.il sig. Giuseppe Girolamo, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D.C. Molinara: della violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D.C. Molinara, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Pellegrino Girolamo nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D.C. Molinara, alla gara A.S.D. Sporting Pago Veiano 2011 A.S.D.C. Molinara del 21.1.2023 valevole per il campionato di Seconda Categoria; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;
- 2. **il sig. Pietro Girolamo**, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D.C. Molinara: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Sporting Pago Veiano 2011 A.S.D.C. Molinara del 21.1.2023 valevole per il campionato di Seconda Categoria, sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D.C. Molinara nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Pellegrino Girolamo, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;
- 3. il sig. Pellegrino Girolamo, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della A.S.D.C. Molinara: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nella fila della squadra schierata dalla società A.S.D.C. Molinara, alla gara A.S.D. Sporting Pago Veiano 2011 A.S.D.C. Molinara del 21.1.2023 valevole per il campionato di Seconda Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;
- 4. la società A.S.D.C. Molinara a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Giuseppe Girolamo, Pietro Girolamo e Pellegrino Girolamo così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società A.S.D.C. Molinara a malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta di gara di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore: sig. Pietro Girolamo con la

prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in esse era regolarmente tesserato, ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig. Giuseppe Girolamo per l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva.

Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, erano presenti all'udienza. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Pellegrino Girolamo tre (3) giornate di squalifica; per il Presidente sig. Giuseppe Girolamo, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Pietro Girolamo, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società A.S.D.C. Molinara la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione corrente ed € 300,00 di ammenda. Il Tribunale, letti gli atti ed esaminate le dichiarazioni rese in udienza odierna (27/11/2023) laddove il Presidente escludeva la partecipazione alla gara del Girolamo Pellegrino; a seguito di verifica della distinta della gara in oggetto risulta in distinta ed anche ammonito quale calciatore così come riportato nel referto di arbitrale. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. A.S.D.C. Molinara alla data delle gare. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo vulnus creato alla regolarità dei campionati. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impiegato in gare, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non era stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M.

erano coperti da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale va ridotta. Le

ritiene di applicare per il calciatore Pellegrino Girolamo due (2) giornate di squalifica; per il Presidente sig. Giuseppe Girolamo, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Pietro Girolamo, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società A.S.D.C. Molinara la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione corrente ed € 200,00 di ammenda. Così deciso in Napoli, in data 27.11.2023

IL PRESIDENTE T.F.T. Avv. A. Frojo

Fasc.189

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. G. DeVincentiis; Avv. G. Schiappa: Avv. A.M. Ziccardi; Avv. M. Lojacono.

Prot.11805/40 pfi23-24/PM/ag (Campionato giovanissimi Under 15 - CE-)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1. la **sig.ra Immacolata Sangermano**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Pietramelara: a) violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere la stessa, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Pietramelara, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori sigg.ri Alessandro Attanasio, Gabriele Melillo e Gennaro Napoletano (dei quali i sigg.ri Melillo e Napoletano di età inferiore agli anni 14) nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nella fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Pietramelara rispettivamente alle seguenti gare: sig.ri Alessandro Attanasio e Gabriele Melillo alle gare A.S.D. Pietramelara – A.S.D. Tre Torri San Marcellino del 26.3.2023, Pol. Rin. Sannicolese - A.S.D. Pietramelara del 19.3.2023 ed A.S.D. Pietramelara – Pol. Rin. Sannicolese del 15.1.2023, tutte valevoli per il campionato Giovanissimi Under 15, ed il sig. Gennaro Napoletano alla gara A.S.D. Pietramelara – Pol. Rin. Sannicolese del 15.1.2023, valevole per il campionato Giovanissimi Under 15; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, ai calciatori appena citati di svolgere attività sportiva privi della certificazione attestante l'idoneità alla stessa; b) violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37,

comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Pietramelara, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei sigg.ri Francesco Bonafiglia e Giovanni Battista Littera, nonché per avere consentito e comunque non impedito agli stessi di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigenti accompagnatori ufficiali della squadra schierata dalla società A.S.D. Pietramelara in occasione quantomeno delle seguenti gare: sig. Francesco Bonafiglia nelle gare A.S.D. Pietramelara – A.S.D. Tre Torri San Marcellino del 26.3.2023 e Pol. Rin. Sannicolese - A.S.D. Pietramelara del 19.3.2023, entrambe valevoli per il campionato Giovanissimi under 15; sig. Giovanni Battista Littera nella gara A.S.D. Pietramelara – Pol. Rin. Sannicolese del 15.1.2023, valevole per il campionato Giovanissimi Under 15;

- 2. sig. **Francesco Bonafiglia**, all'epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Pietramelara: a) violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione degli incontri A.S.D. Pietramelara A.S.D. Tre Torri San Marcellino del 26.3.2023 e Pol. Rin. Sannicolese A.S.D. Pietramelara del 19.3.2023, entrambi valevoli per il campionato Giovanissimi under 15, sottoscritto quale dirigente accompagnatore le distinte di gara consegnate all'arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Pietramelara nelle quali sono indicati i nominativi dei calciatori sigg.ri Alessandro Attanasio e Gabriele Melillo, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi; b) violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione delle gare A.S.D. Pietramelara A.S.D. Tre Torri San Marcellino del 26.3.2023 e Pol. Rin. Sannicolese A.S.D. Pietramelara del 19.3.2023, entrambe valevoli per il campionato Giovanissimi under 15, svolto il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società A.S.D. Pietramelara, pur non essendo tesserato per tale società;
- 3. il sig. **Giovanni Battista Littera**, all'epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Pietramelara: a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione della gara A.S.D. Pietramelara Pol. Rin. Sannicolese del 15.1.2023 valevole per il campionato Giovanissimi Under 15, sottoscritto quale dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Pietramelara nella quale sono indicati i nominativi dei calciatori sigg.ri Alessandro Attanasio, Gabriele Melillo e Gennaro Napoletano, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi; b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione della gara A.S.D. Pietramelara Pol. Rin. Sannicolese del 15.1.2023 valevole per il campionato Giovanissimi Under 15, svolto il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società A.S.D. Pietramelara, pur non essendo tesserato per tale società;

il sig. **Alessandro Attanasio**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Pietramelara:

della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nella fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Pietramelara, alle gare A.S.D. Pietramelara – A.S.D. Tre Torri San Marcellino del 26.3.2023, Pol. Rin. Sannicolese - A.S.D. Pietramelara del 19.3.2023 ed A.S.D. Pietramelara – Pol. Rin. Sannicolese del 15.1.2023, tutte valevoli per il campionato Giovanissimi Under 15, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

5. la società **A.S.D. Pietramelara** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Immacolata Sangermano, Francesco Bonafiglia, Giovanni Battista Littera ed Alessandro Attanasio, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

All'udienza del 27/11/2023 l'avvocato munito delle procure speciali dei soggetti deferiti chiedeva, l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 127 C.G.S. e segnatamente per: il dirigente accompagnatore Giovanni Battista Littera la sanzione finale di mesi due (2) di inibizione (s.b. inibizione di mesi 3 ridotta come sopra per rito); il dirigente accompagnatore Francesco Bonafiglia la sanzione finale di mesi due (2) e giorni venti di inibizione (s.b. inibizione di mesi 4 ridotta come sopra per rito); il Presidente sig.ra Immacolata Sangermano la sanzione finale di mesi tre (3) e giorni dieci di inibizione (s.b. inibizione di mesi 5 ridotta come

sopra per rito); il calciatore Attanasio Alessandro la squalifica per n. 3 gare (s.b. 5 gare ridotte come sopra per rito); per la Società A.S.D. Pietramelara la sanzione di euro 270,00 di ammenda e punti due di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione (s.b. euro 400,00 di ammenda ed punti 3 di penalizzazione, ridotti come sopra)La Procura Federale, in persona dell' avv. A. Cioffi, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.127 del C.G.S. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

APPLICA

per: il calciatore Alessandro Attanasio tre (3) giornate di squalifica; per il Presidente sig.ra Immacolata Sangermano, la sanzione di mesi tre (3) e giorni 10 di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Francesco Bonafiglia, la sanzione di mesi due (2) e giorni 20 di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Giovanni Battista Littera,, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società A.S.D. Pietramelara la penalizzazione di punti due (2) in classifica da scontarsi nella stagione corrente ed € 270,00 di ammenda. Così deciso in Napoli, in data 27.11.2023.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

IL PRESIDENTE T.F.T. Avv. A. Frojo

Fasc.192

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. G. DeVincentiis; Avv. G. Schiappa: Avv. A.M. Ziccardi; Avv. M. Lojacono.

Prot.11928/48 pfi23-24/PM/rn (Campionato giovanissimi Under 14 - NA-)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

- 1. il sig. Michele D'Ambra, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real Forio 2014: a) della violazione degli artt. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real Forio 2014, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Damian Jesseberger, nonché per averne consentito e comunque non impedito la partecipazione, nella fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Real Forio 2014, alla gara A.S.D. Real Forio 2014 – Oasis S.S.D.R.L. del 18.12.2022 valevole per il campionato Giovanissimi Under 14; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa; b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real Forio 2014, omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Vitaliano Polito, nonché per avere consentito e comunque non impedito allo stesso di svolgere il ruolo ed il compito di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società A.S.D. Real Forio 2014 in occasione quantomeno della gara A.S.D. Real Forio 2014 – Oasis S.S.D.R.L. del 18.12.2022, valevole per il campionato Giovanissimi Under 14;
- 2. il sig. Vitaliano Polito, all'epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Real Forio 2014: a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione dell'incontro A.S.D. Real Forio 2014 Oasis S.S.D.R.L. del 18.12.2022, valevole per il campionato Giovanissimi Under 14, sottoscritto quale dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Real Forio nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Damian Jesseberger, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione della gara A.S.D. Real Forio 2014 Oasis S.S.D.R.L. del 18.12.2022 valevole per il campionato Giovanissimi Under 14, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società A.S.D. Real Forio 2014, pur non essendo tesserato per tale società;

3. la società A.S.D. Real Forio 2014 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Michele D'Ambra, Vitaliano Polito e Damian Jesseberger così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società A.S.D. Real Forio 2014 a malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta di gara di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore: sig. Michele D'Ambra, sig. Vitaliano Polito con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in esse era regolarmente tesserato, ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig. Michele D'Ambra per l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva.

Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non <u>facevano pervenire memorie difensive</u>. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: per il Presidente sig. Michele D'Ambra, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Vitaliano Polito, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società A.S.D. Real Forio 2014 la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione corrente ed €300,00 di ammenda.

Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. A.S.D. Real Forio 2014 alla data delle gare. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo vulnus creato alla regolarità dei campionati. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impiegato in gare, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non era stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale va ridotta. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il Presidente sig. Michele D'Ambra, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Vitaliano Polito, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società A.S.D. Real Forio 2014 la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione corrente ed € 200,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 27.11.2023

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

IL PRESIDENTE T.F.T. Avv. A. Frojo

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre 30 giorni.

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania L.N.D. F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN IT48Q0200803447000400242945 (con specifica causale); Inoltrato a: C.R. Campania F.I.G.C. L.N.D. Ufficio Amministrazione; email amministrazione.campania@Ind.it

Pubblicato in Napoli, lì 30 Novembre 2023

Il Segretario Giuseppe Aversano Il Presidente Carmine Zigarelli